

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Consiglio Nazionale Dottori Commercialist e degli Esperti Contabili

Prot. **0003720** del 19/03/2019 ore 14:32:10 Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Spett. le Collegio n. 2 Consiglio di Disciplina dell'Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 116^ strada a denominarsi, n. 4 76125 Trani Roma, 19 MAR. 2019

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 27/2019 - Limite al rinvio di udienza dibattimentale

Con riferimento al Vostro quesito del 15 febbraio 2019 (prot. CNDCEC n. 2433 del 20.02.2019), con il quale si domanda se, nel Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento), sia previsto un limite ai rinvii di udienza dibattimentale richiesti da un iscritto che, presumibilmente, nel tentativo di procrastinare i termini del procedimento al fine di evitare la suddetta udienza, ha giustificato ripetutamente la sua assenza, anche con documenti medici, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che nel Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale non vi è una norma che ponga un limite preciso al numero di rinvii che possono essere concessi all'iscritto, il quale produca idonea documentazione a sostegno della richiesta di differimento dell'audizione.

Premesso quanto sopra, si ritiene che spetti al Consiglio di Disciplina, nell'ambito della propria discrezionalità, valutare la fondatezza o meno di tali richieste da parte dell'iscritto, tenuto conto, altresì, del termine entro il quale deve svolgersi il procedimento disciplinare che, si rammenta, "deve essere concluso entro diciotto mesi dall'avvenuta notifica di apertura del procedimento" (art. 9, comma 5, del Regolamento), prorogabile "entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi" (art. 9, comma 6, del Regolamento) nel caso di ulteriori accertamenti istruttori.

Si suggerisce, pertanto, di rinotificare all'iscritto la convocazione per l'audizione del medesimo in sede dibattimentale con l'espresso avvertimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del Regolamento, che "può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'Albo di qualunque Ordine territoriale", o anche rappresentare da uno dei suddetti in caso di impossibilità ad intervenire personalmente.

Successivamente, previo accertamento della regolarità della suddetta notifica, il Consiglio di Disciplina potrà procedere anche in assenza dell'iscritto.

Con i migliori saluti

Francesca Maione